

STATUTO DELLA SOCIETÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza avanzata dal Presidente della Società Italiana delle Scienze (detta dei XL) con sede in Roma, per chiedere che la Società stessa sia creta in Ente morale;

Veduto lo Statuto della Società anzidetta approvato con Nostro decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2227;

Veduto il Regio decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90;

Veduto il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La Società Italiana delle Scienze (detta dei XL) con sede in Roma, è creta in Ente morale.

Art. 2.

Lo statuto della Società Italiana anzidetta, approvato con Nostro decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2227 è abrogato.

È approvato il nuovo statuto della Società Italiana delle Scienze (detta dei XL) annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936-XIV.

f.to: VITTORIO EMANUELE
cf.to: DE VECCHI DI VAL CISMON.

IN ILLEGO DI OBOTTIV

STATUTO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE
DETTA DEI XL

(R. Decreto 8 giugno 1936-XIV, n. 1275).

Art. 1.

La Società Italiana delle Scienze con sede in Roma, presso la Reale Accademia Nazionale dei Lincei, è composta di 40 soci tutti italiani.

Art. 2.

L'oggetto precipuo che la Società medesima si propone è di raccogliere e di pubblicare, sotto il titolo di «Memorie di Matematiche e di Scienze Fisiche e Naturali», i lavori più importanti dei soci, o anche di estranei alla Società, nel campo delle dette Scienze, secondo le norme fissate in questo Statuto.

Art. 3.

Dei 40 soci uno sarà il Presidente, durerà in carica sei anni e potrà essere confermato. La nomina del Presidente è fatta con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale.

Art. 4.

La Società avrà due Segretari nominati dal Presidente fra i soci nazionali residenti in Roma, uno per le Matematiche e le Scienze Fisiche, ed uno per le Scienze Naturali.

Art. 5.

La Società, oltre i 40 soci nazionali, avrà una Classe formata di 12 soci stranieri: istituita per segnalare e onorare il merito nelle Scienze in qualunque Paese fuori d'Italia.

Art. 6.

La designazione dei soci nazionali e degli stranieri si farà nel modo seguente. Entro il mese di novembre di ogni anno per ogni posto che risulti vacante, dovrà il Presidente, col mezzo d'uno dei Segretari, proporre sei nomi a ciascuno dei soci nazionali, il quale ne sceglierà uno, indicandolo in una scheda con la propria firma, da inviarsi al Presidente. Quello dei sei che entro il termine di un mese dalla proposta raccoglierà il maggior numero di voti s'intenderà designato. Qualora la scelta per parità di voti riuscisse indecisa fra due o più candidati, il Presidente avrà il voto di preponderanza per la designazione.

Ognuno dei soci nel rimandare la scheda col nome della persona da lui scelta, potrà anche inscrivervi un nome fuori dei proposti dal Presidente.

Nel caso che un nome si trovi così ripetuto in sei schede nella stessa votazione, dovrà il Presidente comprenderlo tra i sei che proporrà nell'anno successivo. Se più di un nome si troverà raccomandato da sei soci, il Presidente potrà limitarsi a proporre nella prossima nomina un solo di essi.

Se più posti di soci nazionali o stranieri si troveranno vacanti, il Presidente non potrà proporre per ciascuna categoria di soci se non la nomina di un socio per volta.

Lo spoglio delle schede sarà fatto dal Presidente assistito da uno dei Segretari.

Art. 7.

I soci nazionali sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, al quale debbono essere comunicate le designazioni fatte dalla Società a' sensi dell'articolo precedente.

Le nomine dei soci stranieri sono subordinate all'approvazione del Ministro per l'Educazione Nazionale.

Art. 8.

Il Presidente e i soci nazionali, devono entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare - il primo nelle mani del Ministro per l'Educazione Nazionale, i secondi nelle mani del Presidente - il giuramento accademico nella formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori ed al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Chi non ottemperi a tale obbligo sarà dichiarato decaduto.

Art. 9.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio nazionale o revocare la nomina del socio straniero che non conformino la loro condotta ai doveri imposti dal presente Statuto, o che si rendano incompatibili cogli interessi della Società.

Art. 10.

Le Dissertazioni o Memorie da pubblicarsi nei volumi della Società debbono essere scritte in lingua italiana. Quello dei due Segretari che riceverà il manoscritto, dovrà apporvi la data del recapito, acciocchè sia stampato con essa in fronte e per ordine di tempo. Nel caso che l'opera sia voluminosa, può il Presidente distribuirla in due o più parti per tomi susseguenti.

Norme particolari per la pubblicazione degli Atti della Società, saranno stabilite nel Regolamento della Società.

Art. 11.

Gli autori sono responsabili del contenuto delle opere pubblicate negli Atti.

Art. 12.

Alle principali Accademie nazionali ed estere, che mandano le loro pubblicazioni alla Società, ai soci nazionali ed ai soci stranieri sarà inviato un esemplare di ogni volume delle Memorie sociali.

Art. 13.

I doveri del Presidente oltre i già ricordati sono:

- mantenere l'osservanza dello Statuto;
- avere il governo e cura di ogni interesse della Società;
- rivedere e sottoscrivere i conti dell'amministrazione, partecipandone ai soci i risultati;
- vigilare e disciplinare la pubblicazione degli scritti negli Atti della Società.

Art. 14.

I due Segretari sono incaricati di coadiuvare il Presidente nel raccogliere, ciascuno per la parte sua, le Memorie per gli Atti, curarne le correzioni tipografiche, la incisione delle tavole, la spedizione delle medesime Memorie agli autori e la spedizione dei volumi degli Atti. Cureranno pure la corrispondenza del Presidente, e la spedizione dei diplomi, sui quali uno di essi aggiungerà la propria firma a quella del Presidente.

Art. 15.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, essere subito impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società dev'essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'Educazione Nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei Corpi morali.

Art. 16.

Il servizio di cassa della Società è affidato, previa autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale, ad una Cassa di risparmio o ad altro Istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei titoli e la riscossione dei contributi.

Tutte le entrate sono iscritte in un conto corrente ad interesse.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento firmati dal Presidente e controfirmati dall'amministratore.

Le minute spese possono essere direttamente pagate dall'amministratore.

Il Presidente determina la somma da anticipare a tale scopo, che non dovrà superare le lire seicento.

Art. 17.

Il socio amministratore cura la riscossione delle entrate e la erogazione dei fondi secondo le direttive del Presidente, provvede alla compilazione degli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza della Società, nonché alla custodia dell'archivio e di ogni altra suppellettile della Società.

Compiierà il conto dell'amministrazione e gli Annali che verranno pubblicati in capo ai volumi delle Memorie.

Art. 18.

Per il conferimento dei due premi ciascuno di una medaglia d'oro, istituiti con Regio decreto del 13 ottobre 1866 da conferirsi dalla Società agli autori delle migliori Memorie italiane, l'una di Matematica e l'altra di Scienze Fisiche e Naturali; del premio di altra medaglia d'oro istituito con Legato del benemerito socio Matteucci e da conferirsi all'autore italiano o estero che avrà fatta la scoperta di Fisica giudicata più importante negli ultimi tempi; e della medaglia « Paternò » istituita nel 1923 dall'Associazione Italiana di Chimica, saranno osservate le norme da adottarsi nel Regolamento della Società.

Art. 19.

Nessun concorso a premio potrà essere bandito senza l'autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Presidente trasmetterà al Ministro per l'Educazione Nazionale un elenco di premi da mettere eventualmente a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

Art. 20.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministro per l'Educazione Nazionale una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 21.

Sono abolite le pensioni accademiche. È fatto salvo tuttavia il godimento di quelle attualmente conferite, vita naturale durante, ai tre soci nazionali più anziani di nomina della Società.

Art. 22.

La Società compilerà il proprio Regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per l'Educazione Nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
il Ministro per l'Educazione Nazionale
f.to: DE VECCHI DI VAL CISON.
